

dell'Unione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in un procedimento come quello principale, vertente sulla fiscalità diretta, all'applicazione di una disposizione nazionale che prevede l'estinzione dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice che si pronuncia in ultimo grado in materia tributaria, mediante pagamento di un importo pari al 5 % del valore della controversia, qualora tali procedimenti traggano origine da ricorsi proposti in primo grado più di dieci anni prima della data di entrata in vigore di tale disposizione e l'amministrazione finanziaria sia rimasta soccombente nei primi due gradi di giudizio.

(<sup>1</sup>) GU C 30 del 29.1.2011

### Ordinanza della Corte del 22 marzo 2012 — Cantiere navale De Poli SpA/Commissione europea

(Causa C-167/11 P) (<sup>1</sup>)

**[Impugnazione — Articolo 119 del regolamento di procedura — Aiuti di Stato — Incompatibilità con il mercato comune — Decisione della Commissione — Modifica di un aiuto esistente — Regolamento (CE) n. 794/2004 — Regolamento (CE) n. 1177/2002 — Meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale]**

(2012/C 194/10)

Lingua processuale: l'italiano

#### Parti

Ricorrente: Cantiere navale De Poli SpA (rappresentanti: A. Abate e A. Franchi, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e C. Urraca Caviedes, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, P. Gentili, avvocato dello Stato)

#### Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 febbraio 2011, Cantiere navale De Poli/Commissione, T-584/08, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento avverso la decisione 2010/38/CE della Commissione, del 21 ottobre 2008, relativa all'aiuto di Stato C 20/08 (ex N 62/08) cui l'Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/04 relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (GU 2010, L 17, pag. 50)

#### Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Cantiere navale De Poli SpA è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica italiana sopporta le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 173 dell'11.6.2011.

### Ordinanza della Corte del 22 marzo 2012 — Repubblica italiana/Commissione europea

(Causa C-200/11 P) (<sup>1</sup>)

**[Impugnazione — Articolo 119 del regolamento di procedura — Aiuti di Stato — Incompatibilità con il mercato comune — Decisione della Commissione — Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Articolo 1, lettera c) — Modifica di un aiuto esistente — Regolamento (CE) n. 794/2004 — Articolo 4, paragrafo 1 — Meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale]**

(2012/C 194/11)

Lingua processuale: l'italiano

#### Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e C. Urraca Caviedes, agenti)

#### Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 febbraio 2011, Italia/Commissione, T-3/09, con cui il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento della decisione 2010/38/CE della Commissione, del 21 ottobre 2008, relativa all'aiuto di Stato C 20/08 (ex N 62/08) cui l'Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/04 relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (GU 2010, L 17, pag. 50)

#### Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 204 del 9.7.2011.

### Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra)/Belgische Staat

(Causa C-333/11) (<sup>1</sup>)

**(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Convenzione TIR — Codice doganale comunitario — Accise — Trasporto effettuato a fronte di un carnet TIR — Scarico irregolare — Determinazione del luogo dell'infrazione — Riscossione di dazi all'importazione ed accise — Competenza)**

(2012/C 194/12)

Lingua processuale: l'olandese

#### Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

**Parti**

Ricorrente: Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra)

Convenuto: Belgische Staat

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie van België — Interpretazione dell'articolo 454, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2454 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1), degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1) e dell'articolo 37 della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci a fronte di documenti TIR (convenzione TIR) — Infrazioni o irregolarità — Luogo dell'infrazione o irregolarità — Luogo che si considera situato ove viene constatata l'infrazione o l'irregolarità, nel caso dell'impossibilità di determinare il luogo della commissione di quest'ultima

**Dispositivo**

- 1) *L'articolo 454, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1662/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, deve essere interpretato nel senso che un'associazione garante può provare il luogo ove è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità fondandosi sul luogo dove il carnet TIR è stato preso in carico e dove i sigilli sono stati apposti. Qualora tale associazione pervenga a ribaltare la presunzione di competenza delle autorità doganali dello Stato membro, sul territorio del quale un'infrazione o un'irregolarità è stata constatata nel corso di un trasporto effettuato a fronte di un carnet TIR a vantaggio di quelle dello Stato membro sul cui territorio tale infrazione o tale irregolarità è stata effettivamente commessa, il che spetta al giudice del rinvio verificare, le autorità doganali di quest'ultimo Stato divengono competenti a riscuotere il debito doganale.*
- 2) *Gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, della detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 96/99/CE del Consiglio, del 30 dicembre 1996, devono essere interpretati nel senso che le autorità doganali dello Stato membro sul territorio del quale delle merci sono state scoperte, sequestrate e confiscate, sono competenti a riscuotere le accise, anche se tali merci sono state introdotte nel territorio dell'Unione in un altro Stato membro, purché le merci stesse siano detenute a fini commerciali, il che spetta al giudice del rinvio verificare.*

(<sup>1</sup>) GU C 269 del 10.09.2011.

**Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 29 marzo 2012**  
— **Lancôme parfums et beauté & Cie/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Focus Magazin Verlag GmbH**

(Causa C-334/11 P) (<sup>1</sup>)

**[Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio denominativo ACNO FOCUS — Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale FOCUS — Impedimento alla registrazione — Articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio anteriore registrato da almeno cinque anni]**

(2012/C 194/13)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Lancôme parfums et beauté & Cie (rappresentante: avv. A. von Mühlendahl)

Convenuti: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), Focus Magazin Verlag GmbH (rappresentanti: avv.ti R. Schweizer e J. Berlinger)

**Oggetto**

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 aprile 2011 — Lancôme/UAMI (T-466/08), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo «ACNO FOCUS» per prodotti della classe 3, avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) del 29 luglio 2008, procedimento R 1796/2007-1, recante rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della divisione di opposizione che nega la registrazione di detto marchio nell'ambito dell'opposizione proposta dal titolare del marchio denominativo nazionale «FOCUS» per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 41 e 42 — Interpretazione e applicazione dell'articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 42, paragrafi 2 e 3 del regolamento n. 207/2009) — Nozione di uso serio di un marchio

**Dispositivo**

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Lancôme parfums et beauté & Cie è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 282 del 24.9.2011.